



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE I.M.U.

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alla Legge di stabilità 27/12/2013, n. 147, aggiornato al Decreto Legge 06 marzo 2014, n.16; - Disposizioni urgenti, in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche- Convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68".

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.09.2014



IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

DISCIPLINA GENERALE

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC"

Art. 4 - DICHIARAZIONI

Art. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTI

Art. 7 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

Art. 8 - RISCOSSIONE

Art. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Art. 10 - ACCERTAMENTO - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n.446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Cirò Marina in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii.

Art. 2
COMPONENTI DEL TRIBUTO

- 1) L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- 2) Il tributo IUC è composto da:
 - a) imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b) una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che del utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - nel Tributo sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

- 1) Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
 - a) le aliquote e detrazioni IMU;
 - b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati;
 - c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4
DICHIARAZIONI

- 1) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, (comma 684 Legge 147/2013 e ss.mm.ii.);
- 2) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui

il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (comma 685 Legge 147/20.13 e ss. mm. ii.);

- 3) Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. (comma 687 legge 147/2013);
- 4) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restane ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, (comma 686 legge 147/2013 e ss.mm.ii.).

Art. 5 MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2<H (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell' IMU sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo;
2. Ai sensi dell'art.I, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 e ss.mm.ii. e del comma 1, lettera b) dell'art. 1 del D. L. n.16/2014, convertito in Legge del 02 maggio 2014, n.68, il pagamento della TASI e della TARI è stabilito di nonna in almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato:
 - Il versamento della TASI è fissato in numero di 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;
 - Il versamento della TARI è fissato in numero di 3 rate, con scadenza 30 giugno - 30 settembre - 30 dicembre;
 - È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. A seguito delle modifiche introdotte al comma 688 della legge 147/2013, dalla legge 02.05.2014 n. 68, per quanto riguarda la TASI, si può determinare la scadenza della rata al 16 giugno solo nel caso in cui il Comune invia per via telematica al portale dei federalismo fiscale, entro il 23 maggio 2014, la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote. In caso contrario rimane il versamento in unica soluzione con unica rata del 16 dicembre 2014.



Art. 7
COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati;
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8
RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette;; giorni

Art 10
ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00;
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non **versato, con un minime di €51,00;**
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro **il** termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il

termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;

7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo;
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE I.M.U.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA -
- Art. 5 - BASE IMPONIBILE
- Art. 6 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- Art. 7 - RIMBORSO IMU. PER AREE NON PIU' EDIFICABILI

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.

- Art. 8 - ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 9 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.
- Art.10 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
- Art.11 - IMMOBILIMERCE
- Art.12 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI
- Art.13 - DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA E DEI TERRENI
- Art.14 - MOLTIPLICATORI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
- Art.15 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- Art.16 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
- Art.17 - ESENZIONI
- Art.18 - IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

TITOLO III


AGGIORNAMENTI CATASTALI, DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, ALIQUOTE.

- Art.19 - AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE PER INTEVENUTE VARIAZIONI EDILIZIE
- Art.20 - FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "E"
- Art.21 - DICHIARAZIONE
- Art.22 - VERSAMENTI
- Art.23 - ALIQUOTA MINIMA, E MASSIMA
- Art.24 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

TITOLO IV

FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO, RATEIZZAZIONI, ATTIVITÀ CONTROLLO INTERESSI MORATORI RIMBORSI, RIVERSAMENTI.

- Art. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE



Art. 26 - ACCERTAMENTO
Art. 27 - RATEIZZAZIONI DEL PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI
Art. 28 - ATTIVITÀ' DI CONTROLLO
Art. 29 - INTERESSI MORATORI
Art. 30 - RIMBORSI
Art. 31 - RIVERSAMENTI

TITOLO V

RISCOSSIONE COATTIVA, CONTENZIOSO, MODALITÀ' DI NOTIFICAZIONE, SANZIONI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, AUTOTUTELA, AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITÀ' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO.

Art. 32 ·RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 33 - CONTENZIOSO
Art.34-MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE
Art. 35 • SANZIONI.
Art. 36 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
Art. 37 - AUTOTUTELA
Art. 38 - AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

TITOLO VI

NORME ABROGATE, PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, NORMATIVA DI RINVIO, ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Art.39 ·NORME ABROGATE
Art.40 • PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
Art.41 • ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Art.42 • NORMATIVA DI RINVIO
Art.43 ·ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (I.M.U.), istituita secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Cirò Marina, nell'ambito della potestà regolamentate prevista degli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art 52 D. Lgs. 446/1997, tenendo conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IM.U. come componente di natura patrimoniale con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che stabilisce l'istituzione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014;
2. L'I.M.U., a nonna del comma 1 del citato art. 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.) e per la componente immobiliare, l'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, in cui insiste, interamente o proporzionalmente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) Legge 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune;
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma I, D. Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta;
 - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, del diritto di abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale amministrativa o non vi esercitano l'attività;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- d) il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale intende in ogni caso ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione;
- f) l'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune, ovvero per gli immobili sui quali il Comune vanta un diritto reale di usufrutto, d'uso, di enfiteusi, o di superficie, siti nel proprio territorio comunale.

Art. 4
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nel territorio del Comune come definiti dall'art. 2 D. Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D. L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica a decorre dal 1 gennaio 2014 al possesso *dell'abitazione principale*, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali *N1, N8 e Af9* e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi *l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale* (senza la maggiorazione pari ad €. 50,00 per i figli), nei limiti espressamente definiti dal Comune;
3. Ai sensi del D.L. n.102/2013 l'imposta Municipale Propria non si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1.46 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U. assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma I, D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 del personale appartenente alla carriera



prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

. Art. 5
BASE IMPONIBILE

1. Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati censiti in catasto la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13, del D. L. n. 201/2011 utilizzando la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata ai sensi dell'art 3, comma 48, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con i seguenti moltiplicatori previsti dall'art, 13 comma 4, del D. L. 6/12/2011 n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (magazzini, depositi, laboratori, tettoie, rimesse, autorimesse, escluse le categorie "A/10" (uffici e studi privati);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base di scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *docfa* di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

3. **Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio**, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute;

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, il comma 6 dell'art. 5, del D. Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'art. 13 D.L. n. 201/2011, prevede che la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è **utilizzato**;
5. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al P.R.G., l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche;
6. Allo stesso modo, *nessun rimborso* compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Art. 6

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. L. 223/2006, *"un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"*;
2. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1 si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali, ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria;
3. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Art. 7

RIMBORSO I.MU. PER AREE NON PIÙ EDIFICABILI

1. L'articolo 59 del D. Lgs. 446/1997 prevedeva la possibilità di disporre il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili. La soppressione dell'articolo succitato ai sensi dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. 23/2011 e l'art. 9 commi 4 e 5, non permette ai Comuni di disporre alcun rimborso per le aree suddette.


TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica, unità immobiliare, *nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*;
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza, anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
3. La residenza è data dalle risultanze anagrafiche. La dimora abituale, in un determinato luogo, è data dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali;
4. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate, in cat. A/1, A/8 ed A/9;
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 ed A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso;
6. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o, dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00;
7. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria;
8. Non si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto

Art. 9 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia



durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliare distinte e separate sotto il profilo impositivo;
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell' aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale;
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall' I.M.U. verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 10


ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art I comma 707, num, 3) Legge 147/2013;
 - l'abitazione principale (esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di €. 500,00, (l'eccedenza va versata applicando l'aliquota ordinaria). In caso di più. unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, avente come categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario;
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Art. 11

IMMOBILI MERCE

1. Il D. L. 102/2013, entrato in vigore il 31 agosto 2013, all'art. 2, esenta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma



precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art.12

AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma 2 non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla conservazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
2. Se il terreno è posseduto da più soggetti è condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti di cui al comma precedente l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari;
3. Entro l'anno successivo alla variazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione I.M.U.

Art. 13

DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DEI TERRENI

1. Ai fini dell' IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L.n.557 del 30/12/1993 convertita in legge il 26 02 1994 n. 133, come modificato dall'art. 42 bis L. 222/2007, con categoria catastale attribuita D/IO ovvero se in un'altra categoria catastale con annotazione di ruralità al Catasto;
2. A tal fine, per l'attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dall'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agri turistica;
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività;
4. A decorrere dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
5. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, diversi da quelli considerati ad uso strumentale e dall'abitazione principale, il versamento dovrà essere effettuato applicando l'aliquota relativa ad altri fabbricati.

Art. 14

MOLTIPLICATORI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'aliquota del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, il moltiplicatore pari a 135;

2. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento il moltiplicatore è pari a 75;
3. Ai sensi dell'art. 1 del DLgs, n. 99 comma c, per le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale il valore del terreno è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato al 25 per cento il moltiplicatore è pari a 75;
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e I.A.P, iscritti nella previdenza agricola purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6,000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
 - d) Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso;
5. Le agevolazioni descritte non sono applicabili ai terreni concessi in affitto, perché si perde il requisito richiesto dall'art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo I.A.P., iscritto nella previdenza agricola;
6. L'art. 1, comma 3 del D.Lgs, 9 marzo 2004, n, 99, stabilisce che la qualifica di I.A.P, possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) Il riconoscimento della qualifica di I .A. P. alla società avviene, solo nel caso in cui lo statuto della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ricorrano i requisiti di cui al comma 3 dell'art, 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Art. 15

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, comma 3 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante ilquale sussistono tali condizioni;
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune;
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e) b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale;
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o ai confme) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza del l'a)lacciamento elettrico ed idrico;
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data, del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva rea ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune;
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità inunobiliari dichiarate inagibili o inabitabili;
8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 16
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso;
2. Per l'applicazione dell'agevolazione indicata al comma 1, è necessario, inoltre che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
3. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità;
4. E' necessario, inoltre, presentare entro il 30 giugno dichiarazione che attesti quanto suindicato.

Art. 17
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono inoltre esenti, limitatamente al periodo del l'anno durante il quale sussistano le condizioni prescritte dalla norma:
 - a) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto il 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esenzione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali


="''' di n-... "' " fi«ttivo, otlmnill ''''''''

nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 18

IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1. Ai fini dell'applicazione della lettera i) del precedente articolo sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222;
2. Ai sensi dell'art. 91 bis D.L. 1/2012, convertito in Legge 27/2012, dal 1° gennaio 2013 nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale;
3. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;
4. Peri fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione I.MU, apposita dichiarazione I.M.U/ENC, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
5. Le Camere di Commercio a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse precedentemente prevista in ambito I.C.I.



TITOLO III
AGGIORNAMENTI CATASTALI, DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, ALIQUOTE.


Art. 19
AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE PER INTERVENUTE
VARIAZIONI EDILIZIE

1. I Comuni ¹, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti, di aggiornamento redatti in sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701;
2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione/ agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio;
3. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell' interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita;
4. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249 e successive modificazioni;
5. Agli effetti dell'IMU, la nuova rendita catastale determina una maggiore imposta da corrispondere che può essere richiesta dal Comune con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni;
6. Un trattamento agevolato a favore di, soggetti, titolari di diritti reali di unità immobiliari di proprietà privata che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate per intervenute variazioni edilizie, provvedono a regolarizzare la propria posizione, in tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti.

Art. 20
FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "E"

1. Il comma 40 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, prevede che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/ 1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, ed. E/9, non. possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora, gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

¹Legge Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004, art. 1, comma 336).



2. Il comma 41 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, prevede, infatti, che *"le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedano, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.*


Art. 21
DICHIARAZIONE

1. I soggetti² passivi, sono obbligati a presentare la dichiarazione I.M.U., in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, entro il 30 giugno dell'atU10 successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura;
3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini;
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta Municipale Propria;
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero, ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 22
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per

² Legge Finanziaria; il comma 174 modifica il "decreto Visco-Bersani; aggiunge all'art. 37 al comma 53" Resta l'obbligo di presentazione" etc....



almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

2. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, secondo disposizione dell' art. 17 del decreto legislativo 241/97, salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino (DM, 23/2012). L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, resta comunque salva la facoltà del soggetto passivo di effettuare il versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro la data della prima scadenza;
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purché l'imposta, sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione dell'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, degli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi, in tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi;
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta Municipale propria è pari ad € 12,00 da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune, relativa a tutti gli immobili posseduti. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo;
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso;
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto;
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata nel complessivo ammontare sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell' imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio 2014;



9. I codici del tributo da utilizzare per il versamento sono:
- | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| a) abitazione principale | 3912 | |
| b) altri fabbricati | 3918 | |
| c) aree fabbricabili | 3916 | |
| d) terreni agricoli | 3914 | |
| e) immobili produttivi D | 3930 Comune | 3925 Stato. |

Art. 23

ALIQUOTA MINIMA E MASSIMA.

1. Per effetto del Decreto Legge n. 201/2011, all'art. 12, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0/76 per cento e i Comuni con deliberazioni del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
2. Il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, fissa le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.445 del 15 dicembre 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Art. 24

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dal Consiglio Comunale, organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 e 7 D.L. 201/ 2011, convertito in Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini, dell'approvazione dello stesso;
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta Municipale Propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale/ per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D: Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.


TITOLO IV

FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO, RATEIZZAZIONI, ATTIVITÀ DI CONTROLLO, INTERESSI MORATORI, RIMBORSI, RIVERSAMENTI

Art. 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE


1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 Legge 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.



2. Il funzionario responsabile e scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:
- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura l'istruttoria relativa al contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo di gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 26 ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. I, commi 161 e 162 Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune;
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine, richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie, ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti;
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00;
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D. Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso -previsti dal D. Lgs. 21.8.1997, così come disciplinati- dal vigente regolamento comunale in materia;



8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00 considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 27

RATEIZZAZIONI DEL PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi, del Comune, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario fino ad un massimo di 36 rate;
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dello scadere della data prevista per il pagamento del tributo;
3. In caso di mancato pagamento della, prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione o dilazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato;
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Sulle restanti rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno. Il versamento della prima rata deve avvenire entro la data di scadenza originaria del tributo;
5. L'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti ed emana il provvedimento. Detto provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente;
6. La rateizzazione sarà accolta senza maggiorazione di interessi di cui all'art. 29 del presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Art. 28

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere;

Art. 29
INTERESSI MORATORI


1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre (3) punti percentuali ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n.296/2006, Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30
RIMBORSI

1. L'attività di rimborso è disciplinata ai sensi della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, commi 724, 725, 726, 727;
2. Ai sensi dell'art. comma 164, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute. Il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento stesso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita al tasso legale, vigente maggiorato di tre (3) punti percentuali previsto dall'art. 29 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento;
3. Il provvedimento di rimborso deve essere: effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza;
4. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 168, non si dà luogo al rimborso di importi uguali, o inferiori al versamento minimo di euro 12,00;
5. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 167 le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria Questa facoltà deve intendersi limitata alla sola quota I.M.U. di spettanza del Comune;
6. Di tale circostanza il contribuente deve dare comunicazione all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento del saldo dell'imposta.

Art. 31
RIVERSAMENTI

1. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 comma 722, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle
- 2J:All.e. q\leH2 qi,(.1AA riceVI!to err<meamente ilversamento;



2. Il comma 723 della succitata Legge stabilisce che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di riversamento di cui al comma 722, al fine delle successive regolazioni.

TITOLO V
RISCOSSIONE COATTIVA, CONTENZIOSO, MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE,
SANZIONI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, AUTOTUTELA, AFFIDAMENTO
DELL' ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

Art. 32
RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi le sanzioni gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 commi 4, 6 e 7, del D. Lgs. n.23/2011;

Art.33
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, **il** provvedimento che irroga le sanzioni, **il** provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34
MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata *NR* oltre che tramite **il** Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo; nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame;
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Art. 35
SANZIONI

1. Per le violazioni si applica l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii., artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 alle norme si applicano le sanzioni nelle misure che seguono:
 - a) omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo € 51,00;
 - b) se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta;



- precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi.
3. Non si procede all'annullamento per motivi di merito sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevolmente al Comune;
4. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, superi in € 2.500,00, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere del responsabile del settore ove è collocato il servizio tributi;
5. Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 38

Affidamento dell'attività di liquidazione e accertamento

1. L'attività di liquidazione e accertamento può essere affidata a:
- a) dall'Ente locale anche nelle forme associate previste negli artt. 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
- i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997;
 - gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente che la controlla;
 - le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
- c) L'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente;
- d) Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.



TITOLO VI

NORME ABROGATE, PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, NORMATIVA DI RINVIO, ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Art. 39 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 40 PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento,

Art. 41 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 Legge 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 42 NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D. L., 2011/2011, convertito in Legge 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili delle disposizioni di rinvio dei D. Lgs., 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria;
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari;
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 43 ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede;
2. I principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma, della Costituzione) e di progressività dell'imposizione (art. 53, secondo comma, della Costituzione) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere;

